



**ACCORDO QUADRO NAZIONALE**

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA  
STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO**

Tra

la **FONDAZIONE ENPAM** – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – con sede in Roma, Via Torino n.38, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Prof. Eolo Giovanni PARODI,

la **CONFEDILIZIA** Confederazione Italiana della Proprietà edilizia, in persona dell'arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità di sub-delegatario delle Associazioni della Proprietà edilizia dei Comuni interessati,

e

<b>SUNIA</b>	in persona del Sig. Daniele BARBIERI
<b>SICET</b>	in persona del Sig. Guido PIRAN
<b>UNIAT</b>	in persona del Sig. Roberto SCORPIONI
<b>UNIONE INQUILINI</b>	in persona del Sig. Walter PETRUCCI
<b>ASSOCASA</b>	in persona del Sig. Franco SCARINCI
<b>FEDER.CASA</b>	in persona del Sig. Gian Luigi PASCOLETTI

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge.

LE PARTI SOPRA COSTITUITE  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**1. Oggetto ed applicabilità dell'accordo**

Il presente accordo ha ad oggetto il rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo c.d. "patti in deroga" stipulati ai sensi della Legge n° 359/1992 in scadenza entro il 31.12.2010 ed inerenti il patrimonio immobiliare residenziale della Fondazione ENPAM.

Le parti concordano di applicare ai predetti contratti in scadenza l'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e successive integrazioni e modificazioni.

A tal fine, per ogni Comune ove esistono proprietà della Fondazione nelle condizioni su menzionate e in prossimità delle scadenze contrattuali, saranno aperti appositi tavoli di confronto per la ricerca di Accordi Integrativi Territoriali, che avranno lo scopo di determinare i canoni di locazione.

In nessun caso il nuovo canone di locazione potrà essere inferiore al canone ultimo corrisposto in forza del contratto scaduto.









